

1. Confermare che l'importo della progettazione non è soggetto a ribasso

- Si conferma che l'importo della progettazione non è soggetto a ribasso.

2. Nel modello "offerta economica" viene richiesta anche la firma del progettista. Trattasi di un refuso?

- L'offerta deve essere firmata anche dal professionista, a prescindere dal fatto che non vi sia ribasso di progettazione in quanto la firma costituisce accettazione del corrispettivo posto a base di gara, il quale rimane fisso ed invariabile. .

3. A pagina 9 del disciplinare l'importo da assoggettare a ribasso è indicato in 28.522.861,56 mentre a pagina 40 40, lettera a), lo stesso importo è indicato in 28.522.861,00. Quale considerare? In attesa di riscontro distinti saluti

- Nella dichiarazione dell'offerta ciò che conta è il ribasso applicato, pertanto è indifferente considerare l'uno o l'altro importo (che si differenziano di pochi centesimi).

4. in merito al criterio qualitativo 4.a miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, alla pagina 35 del disciplinare di gara non è specificato il numero massimo di pagine/cartelle con la quale il concorrente dovrà illustrare la migliore organizzazione, pertanto vogliate indicare il numero massimo di pagine/cartelle;

- Il numero delle pagine/cartelle è lasciato alla libera scelta del concorrente, (da proporzionarsi comunque al numero di cartelle fissate per gli altri criteri di valutazione);

5. In merito alla garanzia provvisoria, il disciplinare di gara non riporta l'ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106 co. 8 del Codice, quando l'operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente. Pertanto, si chiede di voler chiarire se, oltre alla riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (PRIMO PERIODO) ed oltre alla riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo), possa essere applicata l'ulteriore riduzione del 10% qualora l'operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente (cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo).

- Trovano applicazione tutte le riduzioni della cauzione previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023, benché non specificatamente indicate nel disciplinare di gara;
Saluti

6. il Consorzio può partecipare indicando una delle consorziate in cui la stessa consociata non copre l'importo totale della cifra d'affari in lavori richiesta mentre il requisito viene coperto abbondantemente dal Consorzio?

I requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l'attestato SOA del consorzio; detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione loro propri, ossia la propria attestazione SOA;

7. il Consorzio può partecipare indicando una delle consorziate in cui la stessa consociata non ha tutte le categorie richieste dal bando?

- alle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale;

8. ai fini dell'attribuzione dei punteggi: 4b CERTIFICAZIONE ISO 39001:2016 E 5 ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITA' DI GENERE, Il Consorzio non è in possesso delle certificazioni di cui ai punti 4b e 5 , indica la Consorziata esecutrice in possesso delle suddette certificazioni, ha diritto all'attribuzione del punteggio?

- Per l'attribuzione del punteggio dei punteggi 4b, (per le medesime ragioni esposte nella risposta al quesito n. 1), il possesso della certificazione ISO 39001:2016 deve essere posseduto dal Consorzio, il quale può ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 5 ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITA' DI GENERE, il possesso della certificazione deve essere in capo al consorzio.

9. Si chiede se, nel caso di progettisti indicati dal concorrente, l'offerta tecnica e l'offerta economica debbano essere firmati anche dagli stessi o solamente dal concorrente

L'offerta tecnica e l'offerta economica devono anche essere firmate dai progettisti.

10. Si chiede conferma che la posizione dell'Archeologo possa essere ricoperta da un consulente esterno con lettera di impegno ad assumere il ruolo in caso di una eventuale aggiudicazione.

Si conferma che è possibile

11. Si chiede conferma che l'impegno al rilascio della garanzia definitiva (pag. 25 del disciplinare) sia un refuso, in quanto si riferisce alla normativa del codice preesistente di cui al Dlgs. 50/2016.

Si conferma

12. Premesso che ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi per la dimostrazione della capacità economico finanziaria di operatori economici in gare di importo superiore ai 20 milioni e premesso che nel disciplinare di gara non vengono indicati quali siano i parametri economico-finanziari significativi richiesti ai sensi della predetta norma, si chiede di chiarire quale sia la documentazione specifica eventualmente ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per fornire evidenza del requisito in questione o si debba omettere di compilare il predetto campo indicato nel DGUE.

La dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al DGUE deve essere fatta tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA LETT. A a pag 16 del Disciplinare di Gara.

13. Visti i tempi ristrettissimi per la predisposizione dell'offerta , si richiede proroga di almeno 10 giorni per la presentazione delle offerte.

Non sono ammissibili o possibili proroghe per la presentazione delle offerte in quanto l'appalto attiene ad interventi che devono essere aggiudicati entro e non oltre il 31/12/2023 pena perdita dei finanziamenti assentiti. I tempi necessari per l'analisi e la valutazione delle offerte non consentono ulteriori dilazioni rispetto a quelli minimi previsti per legge.

14. si chiede di rendere disponibili gli elaborati relativi alla Gestione delle Terre, caratterizzazione materiali e codici CER. Distinti saluti

Di prega di prendere visione degli atti di approvazione del progetto e successive rettifiche e/o integrazioni. In particolare della Determina DSG N° 02230/2023 del 11/10/2023 in cui è stato chiarito che nei prezzi parametrici del PFTE è già previsto il conferimento a discarica autorizzata delle terre e rocce da scavo, pertanto non ne è previsto il loro riutilizzo.

15. Si chiede conferma che, come previsto dalla determina a contrarre, i costi per rilievi, accertamenti e indagini non siano a carico né del concorrente né del progettista, bensì rientrino nelle somme a disposizione della stazione appaltante connesse all'attuazione e gestione dell'appalto. esta in attesa di un cortese e celere riscontro e si porgono distinti saluti.

Si conferma

16) Nell'Allegato 2, punto 2.d), occorre di dichiarare il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni. Le modalità di compilazione della tabella non risultano chiare ed inoltre si richiama l'articolo 3.2.3 lett. d) del disciplinare di gara non riscontrato nello stesso, pertanto si chiede di specificare le esatte modalità di compilazione di detta tabella. Distinti Saluti

a) Il richiamo all'art. 3.2.3 è un refuso.

La tabella è indicativa, ha lo scopo unicamente di specificare le tipologie dei soggetti per i quali è possibile considerarli ai fini del calcolo.

Ad ogni buon conto si riportano di seguito alcune indicazioni per il calcolo de personale: personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 8 volte il numero stimato necessario per lespletamento dei servizi da affidare:

triennio di riferimento: dal __/__/20__ al __/__/202__

Numero personale tecnico necessario

allespletamento dei servizi: ____ Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: ____

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

--- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti studi associati);

--- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;

--- i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo ridotto o parziale, purché non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del tempo pieno;

--- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dellooperatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dallultima dichiarazione IVA;

--- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui allarticolo 61, comma 2, dello stesso decreto), nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

--- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato prima

del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni

17) Si richiedono n. 2 chiarimenti: 1) Se i servizi di progettazione svolti in categoria S.06 (con grado di complessità maggiore) siano idonei a comprovare i requisiti della categoria S.04. 2) Se i servizi di progettazione svolti in categoria V.03 (con grado di complessità maggiore) siano idonei a comprovare i requisiti della categoria V.02. Nel rimanere in attesa di un solerte riscontro, si inviano distinti saluti.

Ai sensi dell'art. 8, del DM 17 giugno 2016, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare con gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera. (cfr pag. 18 del Disciplinare di gara)